

Pubblicato il 05/02/2018

N. 00707/2018REG.PROV.COLL.

N. 02385/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2385 del 2014, proposto dal signor Paolo Cuccinello, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Beaumont, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Astura, 2/B;

contro

Carmine Guanci, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sorice, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Mazzitelli in Roma, via Eudo Giulioli, 47/B/18;

nei confronti di

Comune di Atripalda, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea De Vinco, con domicilio eletto presso lo studio Irene Natellis in Roma, via Lutezia, 8;

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania – Salerno - Sezione II, n. 1536 del 15 luglio 2013, resa tra le parti, concernente concessione edilizia per lavori di ampliamento fabbricato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Carmine Guanci e del Comune di Atripalda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati De Beaumont, Sorice e Natellis su delega di De Vinco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla concessione edilizia n. 1821 - rilasciata il 30 giugno 2003 dal Comune di Atripalda in favore del sig. Cucciniello Paolo - con la quale venivano autorizzati i seguenti lavori di ampliamento del fabbricato, in adeguamento alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche:

a) abbattimento della scala interna di comunicazione tra il piano terra ed il primo piano e realizzazione di una scala esterna di maggiori dimensioni per consentire l'installazione di un servo scala;

b) realizzazione di un parcheggio coperto;

c) ampliamento del primo piano per la realizzazione di un bagno a servizio dei vani ivi presenti.

1.1. Il sig. Carmine Guanci, confinante con la proprietà del Cucciniello, ha impugnato la concessione edilizia ed ha domandato il conseguente risarcimento del danno, articolando le seguenti censure:

- a) violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del PRG di Atripalda, ove prevede che nella zona agricola E, ove sorge il fabbricato, l'ampliamento è consentito nei limiti del 20% della cubatura esistente purché i manufatti siano direttamente utilizzati per la conduzione del fondo opportunamente documentata;
- b) violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del PRG di Atripalda, ove prevede che la distanza al confine sia di metri 6 e per quanto riguarda le distanze dalla sede stradale la distanza sia quella prevista dal codice della strada, atteso che nel caso di specie tali distanze non sono state rispettate;
- c) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, atteso che le opere in questione non consistono in interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. L'impugnata sentenza - T.a.r. per la Campania – Salerno - Sezione II, n. 1536 del 15 luglio 2013:

- a) ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);
- b) ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso;
- c) ha dichiarato inammissibili e infondate le censure incentrate sul superamento dei limiti volumetrici (anche tali capi non sono stati impugnati);
- d) ha assodato la dedotta violazione della distanza minima della rampa di scala (assentita con la concessione) dal confine di proprietà del signor Guanci, evidenziando il sovradimensionamento della rampa rispetto alla larghezza minima prevista dall'art. 8, d.P.R. n. 236 del 1998 (80 cm.) relativamente alle abitazioni di uso privato poste al di fuori di condomini;
- e) ha respinto la domanda di risarcimento del danno;
- f) ha compensato le spese di lite.

3. Il signor Cucciniello – con ricorso ritualmente notificato (in data 27 febbraio 2014) e depositato (in data 22 marzo 2014) - ha impugnato la su menzionata sentenza, deducendo:

a) con il primo motivo (pagine 3 – 5), la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, dovendo essere considerato quale termine di decorrenza per l'impugnazione del provvedimento quello di inizio dei lavori, stante l'immediata percepibilità di essi nei rapporti di vicinato. Inoltre, ai fini della decorrenza, rileverebbe, in via prioritaria rispetto alla scala, la costruzione del fabbricato principale col muro di suo prolungamento e sottostante piano interrato;

b) con il secondo motivo (pagine 5 – 7), ha rilevato la violazione e falsa applicazione dell'art. 79 d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 873 c.c., e dell'art. 27 del Regolamento edilizio del Comune;

c) con il terzo motivo, infine (pagine 7 – 9), ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 79, c. 2, d.P.R. n. 380/2001 in rapporto agli artt. 2, 3, 32 e 38 Costituzione.

4. Si è costituito in giudizio il signor Guanci deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

5. Si è costituito il Comune di Atripalda, chiedendo, in adesione all'appello, la riforma integrale della sentenza impugnata.

6. Con ordinanza di questa Sezione n. 1651 del 16 aprile 2014, è stata respinta l'istanza cautelare non essendo stato ravvisato il requisito della irreparabilità del pregiudizio.

7. All'udienza del 25 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

8. L'appello è fondato e deve essere accolto.

9. In applicazione del criterio della ragione più liquida (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015), il Collegio prende in esame l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado riproposta con il primo mezzo di gravame.

9.1. L'eccezione è fondata.

9.2. L'appellante ha evidenziato che la scala in contestazione è stata realizzata in posizione retrostante rispetto al muro costruito in virtù della DIA prot. 8630 del 19.7.2000, atto concessorio mai impugnato. Del resto, l'appellato sarebbe stato perfettamente a conoscenza del muro e del suo posizionamento a distanza inferiore a quella prevista, tant'è che in data 14.2.2002 presentò al riguardo anche un esposto al Comune di Atripalda. Ad ogni modo, si sostiene che i danti causa del Guanci avevano accettato con la scrittura del 1979 di rinunciare al rispetto delle distanze da parte del Cucciniello.

9.3. Il Collegio ricorda, al riguardo, che secondo i principi che governano il processo amministrativo, l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. - vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato - così che il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2015, n. 994; Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5255; Ad. plen. n. 9 del 2014).

9.4. Invero - ai fini del riscontro dell'interesse ad agire del ricorrente in primo grado in relazione alla specifica censura basata sul rispetto della distanza dal confine (che ha

costituito, come visto, unico motivo di annullamento nella sentenza impugnata) - nel particolare caso di specie, devono essere considerati i seguenti elementi:

- a) l'acquiescenza prestata dal Guanci verso la DIA prot. 8630 del 19 luglio 2000 inerente al muro, come detto dallo stesso mai impugnata;
- b) il fatto che sia la costruzione del muro che il posizionamento dello stesso ad una distanza dal confine inferiore a quella dovuta erano circostanze già conosciute dal Guanci per lo meno alla data del 14 febbraio 2002, quando il medesimo presentava un esposto al Comune di Atripalda;
- c) la speciale finalità solidaristica della normativa che presiede al rilascio dei titoli edilizi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche che non appare contrastata dalla allegazione di puntuali criticità arrecate al complesso delle situazione soggettive (d'indole dominicale e personale) facenti capo all'originario ricorrente.

9.5. Ciò considerato, il Collegio deve prendere atto che a quella data si era già consolidata la violazione delle distanze con opere edilizie a tutt'oggi esistenti e di tale circostanza il ricorrente di primo grado aveva piena conoscenza. Da ciò consegue il venir meno dell'interesse a domandare l'abbattimento della scala oggetto del presente giudizio, non potendo costituire, nel particolare caso di specie, la violazione della distanza minima dal confine lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente: invero, l'annullamento giurisdizionale dell'atto amministrativo impugnato non sarebbe di per sé in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente posto che il muro rimarrebbe, rispetto al confine, a distanza inferiore da quella legale.

10. Alla stregua delle rassegnate conclusioni è gioco forza accogliere l'appello e riformare *in parte qua* l'impugnata sentenza.

11. Il Collegio, attesa la novità della questione in fatto, ravvisa le condizioni stabilite dal combinato disposto degli art. 92, comma 2, c.p.c. e 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra tutte le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

IL PRESIDENTE
Vito Poli

IL SEGRETARIO

